



Dipartimento per lo Sviluppo e la  
Coesione Economica  
ex art. 10 del Decreto Legge n. 101/2013  
convertito con modificazione dalla Legge n.  
125/2013 (in GU 30/10/2013, n. 255)



Ministero della Salute



Regione Autonoma  
della Sardegna

**ASLSanluri**

Stazione appaltante: ATS Sardegna . SC Area Tecnica OR-CA-SA

RdO : rfq\_353055 - Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 e 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., per l'affidamento del servizio di "Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase esecutiva relativi alla realizzazione Nuovo P.O. di San Gavino M.le .

### QUESITI AL 27/04/2020

#### QUESITO N.12 ó Requisiti di capacità Tecnica e Professionale ó Servizi Valutabili

Al fine del soddisfacimento dei requisiti di cui al punto 7.3 punto c.II), II\_I), II\_II), II\_III) e III, ad integrazione di quanto già precisato nel chiarimento del 24/04/2020 08:47 ultimo periodo, si chiede di confermare, come peraltro già previsto per i cosiddetti servizi di punta (7.3 punto c.I):

- la possibilità di considerare la parte del servizio ancora in corso (pag. 21)
- la possibilità di utilizzare anche solo un servizio purché soddisfi il requisito minimo richiesto (pag. 22)

Questo anche al fine anche di favorire la massima partecipazione alla presente procedura.

In attesa di cortese riscontro, distinti saluti

#### RISPOSTA

Si conferma quanto stabilito dal Disciplinare di gara alle pagine 21 e 22 come correttamente indicato nel quesito .

#### QUESITO N.13 ó Requisiti di capacità Tecnica e Professionale ó Servizi Valutabili

Buongiorno,

relativamente ai requisiti di cui al punto 7.3 punto c.I) II) ó II\_I) ó II\_II) II\_III) e III si invita codesta Stazione Appaltante a voler precisare che i due progetti che i concorrenti possono spendere non debbano essere circoscritti all'arco temporale degli ultimi 10 anni bensì a tutta la vita professionale del medesimo concorrente.

Grazie

#### RISPOSTA

Si ribadisce che i due servizi richiesti al punto 7.3 punto c.I) II) ó II\_I) ó II\_II) II\_III) e III, del disciplinare di gara, devono essere obbligatoriamente riferiti agli ultimi 10 anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara.

Mentre come chiarito nella Faq (Chiarimenti al 20/04/2020) in particolare nel chiarimento al quesito n.9, tale vincolo non risulta obbligatorio in relazione a quanto richiesto al punto 16 del Disciplinare di gara, relativamente alla professionalità e adeguatezza dell'offerta con riferimento all'esperienza specifica acquisita in servizi affini, si ritiene ammissibile la presentazione di due servizi svolti nell'arco della propria vita professionale e non esclusivamente negli ultimi 10 anni antecedenti la pubblicazione del bando.



Dipartimento per lo Sviluppo e la  
Coesione Economica  
ex art. 10 del Decreto Legge n. 101/2013  
convertito con modificazione dalla Legge n.  
125/2013 (in GU 30/10/2013, n. 255)



Ministero della Salute



Regione Autonoma  
della Sardegna

ASLSanluri

## QUESITO N.14 ó Requisiti di capacità Tecnica e Professionale ó Servizi Valutabili

In relazione alla procedura di gara ( CIG 8244005025 ) lo scrivente intende chiedere i seguenti chiarimenti in merito alla lex di gara.

### Quesito 1

In relazione alla gara in oggetto si segnala che il disciplinare di gara prevede al punto 7.2, nell'ambito dei requisiti di capacità economica finanziaria, che il concorrente debba possedere i seguenti requisiti:

õa) Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo pari a p 1.776.821,121 .ö

õb) Copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale minimo non inferiore ad p 5.800.000,00, ovvero pari al 10% del costo complessivo dell'opera. La comprova del requisito è fornita mediante l'esibizione , in copia conforme , della relativa polizza in corso di validitàö

Considerato che il Disciplinare-tipo (c.d. Bando tipo n. 3 sui servizi di ingegneria) õsi applica a tutte le procedure aperte bandite dalle Amministrazioni che operano nei settori ordinari per l'affidamento di contratti pubblici di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore ad p 100.000, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzoö si rileva che il predetto bando tipo, nel regolamentare i requisiti di capacità economico-finanziaria, prevede al punto 7.2 che la stazione appaltante possa chiedere il õg) [Facoltativo] fatturato globale minimoö õo in alternativa al fatturato di cui alla lett. g) h) [Facoltativo] copertura assicurativa contro i rischi professionaliö. In sostanza i due requisiti sono alternativi e non possono essere richiesti congiuntamente. Tale circostanza è confermata anche nella Nota illustrativa al Bando-tipo n. 3 laddove è previsto quanto segue õIn alternativa al fatturato globale, è stata prevista, al pari di quanto già indicato nel bando tipo n.1, la õcopertura assicurativa contro i rischi professionaliö - ai sensi dell'art. 83, comma 4 lett. c) e della parte I, lett. a) dell'allegato XVII del Codice - che non richiede specifica motivazioneö. Per quanto attiene, inoltre alla copertura assicurativa, si segnala che il bando tipo prevede che la stessa non possa superare õil 10 % del costo di costruzione dell'opera da progettareö. L'importo richiesto, essendo di Euro 5.800.000,00, risulta superiore alla soglia innanzi indicata.

Si chiede pertanto di chiarire quale, tra i due requisiti alternativi, vada posseduto e dimostrato ai fini della partecipazione alla gara e, nel caso di opzione per la copertura assicurativa, di rettificare l'importo richiesto nei termini di cui innanzi.

### Quesito 2

Il disciplinare di gara prevede, da un lato a pag. 21, che õi servizi valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente (non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi), ovvero la parte di essi espletata nello stesso periodo per il caso dei servizi ancora in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Per le opere pubbliche, i lavori realizzati sono provati dai certificati di collaudo o regolare esecuzioneö, mentre a pagina 22 (con riferimento ai servizi di punta) prevede che õLa comprova del requisito è fornita mediante autocertificazioni dei lavori e/o prestazioni , con i riferimenti che ne permettano il tracciato e/o la verifica presso gli entiö.

Si chiede di voler chiarire che la comprova dei requisiti tecnici (sia per quanto attiene all'elenco dei servizi tecnici che per quanto riguarda i servizi di punta, ivi compresi quelli richiesti ai componenti del gruppo di lavoro) possa avvenire con la produzione di autocertificazioni/fatture/contratti attestanti l'avvenuto espletamento dei medesimi servizi tecnici (intesi in senso lato come di seguito argomentato), per gli importi richiesti in ciascuna categoria di lavorazione, e non già con i certificati di collaudo/regolare esecuzione delle relative opere pubbliche (come previsto a pagina 21 del Disciplinare. Analogo ragionamento può essere esteso anche a quanto previsto con i servizi tecnici eseguiti per conto di privati, rispetto ai quali l'attuale quadro normativo, a differenza del precedente, non impone l'avvenuta esecuzione delle opere). Imporre, al fine della comprova dei requisiti in parola, la produzione di certificati di collaudo/regolare esecuzione delle opere significa ridurre la platea dei potenziali concorrenti, nel senso che, per effetto di tale previsione, sarebbero esclusi dalla partecipazione tutti i professionisti che hanno realizzato, per esempio, servizi di progettazione in categorie di lavori analoghe a quelle oggetto di gara ma le cui opere non sono state ancora realizzate e/o collaudate e che, in base a tale previsione, non sarebbero in grado di comprovare il relativo requisito. Sempre in merito ai requisiti tecnici, si segnala l'abnormità/anomalia nell'imporre a ciascun



Dipartimento per lo Sviluppo e la  
Coesione Economica  
ex art. 10 del Decreto Legge n. 101/2013  
convertito con modificazione dalla Legge n.  
125/2013 (in GU 30/10/2013, n. 255)



Ministero della Salute



Regione Autonoma  
della Sardegna

ASLSanluri

componente del gruppo di lavoro di dimostrare due specifici servizi di direzione dei lavori e, nel caso del CSE, due servizi di coordinamento e sicurezza in fase di esecuzione, con esclusione dei servizi di progettazione nelle medesime categorie oggetto di affidamento. Si tratta di una previsione che non ha alcuna base normativa soprattutto se si considera che le Linee Guida n. 1 sui servizi di ingegneria, nel disciplinare i requisiti di capacità tecnico professionale (cfr pag. 14), fanno riferimento all'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del codice di riferimento nel cui novero rientrano indifferentemente tanto i servizi di progettazione quanto quelli di direzione dei lavori non potendosi circoscrivere la partecipazione solo ai concorrenti che abbiano eseguiti gli uni anziché gli altri. Sul punto si segnala che l'ANAC con riferimento alla prova dei requisiti di capacità tecnica ha precisato quanto segue: «pertanto, il requisito in argomento non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara. Ne discende che, ad esempio, nell'ipotesi di affidamento della progettazione e della direzione lavori, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. di punta, in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi di progettazione e direzione lavori, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori. Si deve, infatti, considerare che, per consolidata giurisprudenza, la logica sottesa alla richiesta del requisito del servizio di punta è quella di aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare (cfr. ex multis, Avcp, parere di precontenzioso del 13 febbraio 2014, n. 33). Pertanto, a titolo esemplificativo, nel caso di affidamento della progettazione e della direzione lavori è necessario e sufficiente che il concorrente dimostri di aver espletato, in relazione ad ognuna delle classi e categorie e per gli importi dei lavori indicati, o incarichi di progettazione e direzione lavori, o solo incarichi di progettazione ovvero solo incarichi di direzione lavori» (cfr. Determinazione ANAC n. 4/2015). Nella nota a commento n. 4 della citata Determinazione ANAC si precisa quanto segue: «In tal senso, nell'ottica di individuare requisiti adeguati e proporzionati alla prestazione e di consentire la più ampia partecipazione di professionisti, per l'affidamento dell'incarico di collaudo risulterebbe restrittivo della concorrenza richiedere un'esperienza professionale maturata con esclusivo riferimento al collaudo, senza tener conto di altre attività che presentano aspetti affini o attinenti quali, ad esempio, la direzione lavori, la progettazione, il coordinamento della sicurezza nei cantieri (cfr. determinazione Avcp n. 2/2009)».

In ragione di quanto sopra si chiede di chiarire e precisare che i due servizi di punta, che devono essere comprovati dai singoli componenti del gruppo di lavoro, attengono a servizi tecnici in senso lato, comprensivi sia della progettazione (di ogni livello) sia della direzione dei lavori ovvero del coordinamento della sicurezza in ciascuna categoria di quelle oggetto di affidamento.

Quesito n. 3

Si chiede di voler chiarire se uno dei componenti del raggruppamento temporaneo possa fornire i requisiti di capacità tecnica previsti, ad esempio, per il direttore operativo impianti elettrici, ad un soggetto, componente del gruppo di lavoro, che non rivesta il ruolo di concorrente essendo socio di una delle società partecipanti al medesimo raggruppamento concorrente. Si rappresenta che trattandosi di un requisito di capacità tecnica, l'avvalimento è previsto dall'art. 89 comma 1, del Codice.

### **RISPOSTA**

Si precisa quanto segue :

- in merito al Quesito n. 1 :
  - per il punto a) si conferma che l'importo della Copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad € 5.800.000,00, ovvero pari al 10% del costo complessivo dell'opera. La prova del requisito è fornita mediante l'esibizione, in copia conforme, della relativa polizza in corso di validità, è da ritenersi un refuso e che lo stesso deve essere pari come specificato al 10% del costo complessivo dell'opera e pertanto dell'importo di € 3.900.201,71.
  - per il punto b) si chiarisce che in alternativa al fatturato richiesto alla lettera a) del punto 7.2 può essere prestata la copertura assicurativa sopra citata.
- in merito al Quesito n. 2



- parte prima : si evidenzia che quanto richiesto è specificato a pag. 22 ultimo periodo che detta :ö la comprova del requisito ( rif. 7.3 ) è fornita mediante autocertificazioni dei lavori e/o prestazioni, con i riferimenti che ne permettano il tracciato e/o la verifica presso gli enti .
- parte seconda : si chiarisce che tra i servizi di ingegneria ed architettura possono rientrare anche i servizi di progettazione relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare. *Si evidenzia i tal senso quanto specificato a Pag. 44 del disciplinare di gara in merito all'offerta Tecnica in merito all'elemento di valutazione öProfessionalità e adeguatezza dell'offerta con riferimento all'esperienza specifica acquisita in servizi affiniö devono preferibilmente comprendere i servizi citati (di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in esecuzione) . La commissione giudicatrice attribuirà maggior punteggio al concorrente che avrà presentato i servizi maggiormente affini a quello oggetto della procedura in esame e costituirà ragione premiante l'eventuale coesistenza dei servizi richiesti nel medesimo intervento presentato.*
- in merito al Quesito n. 3 :
  - Vedasi Disciplinare di gara la Punto 8) Pg. 25, circa la possibilità di utilizzare l'avvalimento per la dimostrazione del possesso dei requisiti ö l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamentoö .

#### QUESITO N.15 ö Documentazione offerta tecnica

In merito alla produzione dell'offerta tecnica si chiede di confermare e chiarire i seguenti aspetti:

É in merito alla produzione da realizzare per il criterio A, per ogni servizio deve essere prodotta: una scheda sintetica composta da 1 pagina A4, una relazione descrittiva composta da 3 pagine A4 e 3 elaborati A3

É in merito alla relazione metodologica, composta dai criteri B, C e D la produzione richiesta dovrà complessivamente essere caratterizzata da una relazione di 12 pagine A4 e due elaborati 2 A2.

Si chiede inoltre di chiarire la produzione richiesta a pagina 48 del disciplinare relativamente ai criteri B, C e D in quanto, ai rispettivi punti viene scritto cit.: öPer ciascun servizio deve essere fornita una scheda sinteticaö. Considerando che i criteri B, C e D fanno riferimento alla metodologia di lavoro, non risulta chiaro a quali servizi facciano riferimento le schede richieste.

Nel caso la richiesta di tali schede sintetiche risultasse corretta, si chiede allora di specificare, per punti B,C e D il quantitativo di pagine da produrre per ogni scheda sintetica e in merito ai soli punti C e D, di confermare l'assenza di relazioni allegate all'eventuale scheda sintetica visto che, al punto B della medesima pagina, viene invece richiesto cit. öCiascuna scheda dovrà essere accompagnata da una relazione descrittiva di numero massimo di 3 cartelle in formato A4ö

In attesa di cortese riscontro si porgono i migliori saluti

#### RISPOSTA

Quanto richiesto è già stato chiarito nel chiarimento n. 7 del 19.04.2020 che ad ogni buon fine si riporta di seguito:

- relativamente al **Punto a) Professionalità e adeguatezza dell'offerta con riferimento all'esperienza specifica acquisita in servizi affini**

Si precisa che quanto richiesto nel Disciplinare di gara a pagina 44, relativamente all'elemento di valutazione punto a) ö**Professionalità ed adeguatezza dell'offerta con riferimento all'esperienza specifica acquisita in servizi affini**ö : per i due servizi affini, che siano prodotte öun numero massimo di 3 (tre) fogli formato A3, stampa solo fronte, riportante il numero di pagina, interlinea singola, carattere Arial 11, margini superiore, inferiore, destro e



sinistro 2 cm.

Dalla documentazione prodotta dovrà risultare:

- \_ la descrizione dell'opera e l'importo dei lavori;
- \_ il luogo di esecuzione;
- \_ il committente;
- \_ il periodo di esecuzione;
- \_ l'indicazione delle classi e categorie (con i relativi importi) nelle quali l'opera si suddivide;
- \_ l'indicazione se gli incarichi sono stati svolti singolarmente o in forma associata indicando, in tal caso, i nominativi degli altri prestatori e i rispettivi ruoli;
- \_ la precisazione di aver concluso la prestazione con l'approvazione della stessa da parte del soggetto che ha affidato l'incarico.

Tale informazioni sono da indicare secondo quanto richiesto in una **scheda sintetica**, che risulta richiamata a pagina 48 dove si specifica, inoltre, che **la stessa dovrà essere accompagnata da una relazione descrittiva** di numero massimo di 3 cartelle in formato A4 con carattere Arial 11, interlinea singola, margini superiore, inferiore, destro e sinistro 2 cm, stampa solo fronte, piè pagina riportante il numero di pagina.

- relativamente al Punto b) **Metodologia esecutiva**  
che per quanto richiesto nel Disciplinare di gara a pagina 46 e 47, relativamente all'elemento di valutazione punto b) **Metodologia esecutiva** sia prodotta **una relazione** costituita da un massimo di dodici facciate formato A4, carattere Arial 11, interlinea singola, margini superiore, inferiore, destro e sinistro 2 cm, stampa solo fronte, piè pagina riportante il numero di pagina. **Oltre alla relazione è possibile produrre** anche un massimo di n. 2 elaborati grafici con formato massimo ciascuno A2, da allegare alla relazione stessa.  
Si conferma che risulta un refuso quando indicato a pagina 48, che per mero errore materiale di battitura ripota quanto richiesto per il punto a).
- relativamente al Punto c) **Struttura organizzativa, organizzazione e qualifica del personale effettivamente utilizzato nell'appalto**  
Si conferma che risulta un refuso quando indicato a pagina 48.  
Si precisa pertanto che per quanto richiesto nel Disciplinare di gara a pagina 48, relativamente all'elemento di valutazione punto c) **Struttura organizzativa** sia prodotta una scheda sintetica. Ciascuna scheda dovrà essere accompagnata da una relazione descrittiva di numero massimo di 3 cartelle in formato A4 con carattere Arial 11, interlinea singola, margini superiore, inferiore, destro e sinistro 2 cm, stampa solo fronte, piè pagina riportante il numero di pagina. Non sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari.
- relativamente al Punto d) **Piano di Lavoro e modalità di verifica**  
Si precisa pertanto che quanto richiesto nel Disciplinare di gara a pagina 48, relativamente all'elemento di valutazione punto d) **Piano di Lavoro e modalità di verifica** sia prodotta una scheda sintetica. Ciascuna scheda dovrà essere accompagnata da una relazione descrittiva di numero massimo di 3 cartelle in formato A4 con carattere Arial 11, interlinea singola, margini superiore, inferiore, destro e sinistro 2 cm, stampa solo fronte, piè pagina riportante il numero di pagina.  
Non sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari.



*Dipartimento per lo Sviluppo e la  
Coesione Economica  
ex art. 10 del Decreto Legge n. 101/2013  
convertito con modificazione dalla Legge n.  
125/2013 (in GU 30/10/2013, n. 255)*



**Ministero della Salute**



**Regione Autonoma  
della Sardegna**

**ASLSanluri**

**QUESITO N.16 ó Documentazione offerta tecnica**

Buonasera, in merito al chiarimento sopra riportato a cui avete risposto il 21/04 u.s. si chiede conferma che la scheda sintetica a cui si fa riferimento sia per il punto c) che per il punto d) sia un foglio A4 riepilogativo da allegare alla relazione descrittiva.

Grazie

**RISPOSTA**

Relativamente alla scheda sintetica di cui ai punti c) e d) si specifica che la stessa sia composta da un numero massimo di 3 (tre) fogli formato A3, stampa solo fronte, riportante il numero di pagina, interlinea singola, carattere Arial 11, margini superiore, inferiore, destro e sinistro 2 cm.